

SOMMARIO

STATUTO ERSAF

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1 (Denominazione e natura)

Art. 1bis (Sistema regionale)

Art. 2 (Sede legale e logo)

Art. 3 (Funzioni)

Art. 4 (Attività dell'Ente)

Art. 5 (Partecipazione a società, fondazioni)

Art. 6 (Partenariato, convenzioni e accordi)

Art. 7 (Atti di programmazione)

Art. 8 (Relazione annuale)

TITOLO II Ordinamento

Art. 9 (Organi)

Art. 10 (Nomina, composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione)

Art. 11 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

Art. 12 (Cause di incompatibilità, revoca e decadenza dei consiglieri)

Art. 13 (Presidente)

Art. 14 (Collegio dei Revisori)

Art. 15 (Direttore generale)

Art. 16 (Vicedirettore)

Art. 17 (Direttore del Parco dello Stelvio)

TITOLO III

Principi organizzativi e finanziari

Art. 18 (Regolamento organizzativo)

Art. 19 (Organizzazione e personale)

Art. 20 (Dirigenza)

Art. 21 (Patrimonio)

Art. 22 (Entrate)

Art. 23 (Esercizio finanziario)

Art. 24 (Bilancio e conto consuntivo)

Art. 25 (Regolamento di contabilità e controllo di gestione)

Art. 26 (Tariffario)

TITOLO I - Principi fondamentali

Art. 1

(Denominazione e natura)

1. L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF - istituito con legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti della legge istitutiva e delle sue ss.mm.ii.
2. L'ERSAF è Ente strumentale della Regione Lombardia per la gestione, la ricerca, la sperimentazione, la promozione e il supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, forestale, di difesa del territorio, del rurale, e della montagna.
3. ERSAF svolge attività di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'economia e all'ecologia applicate alle aree alpine e montane per la promozione economica, culturale e sociale delle stesse.
4. ERSAF, nell'ambito dei servizi al territorio, opera sulla base di specifiche convenzioni con la Giunta regionale e altri enti pubblici o privati, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'ente come da art.64 comma 5 della L.r. 5 dicembre 2008 , n.31 recante il "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste , pesca e sviluppo rurale .
5. ERSAF sviluppa le sue funzioni di ente strumentale in accordo con le politiche regionali ed il sistema delle autonomie locali e funzionali, delle organizzazioni professionali, degli imprenditori agricoli e forestali. Contribuisce alla crescita della competitività del sistema produttivo della Lombardia e del suo contesto territoriale e sociale dando attuazione agli strumenti di governo individuati negli atti di indirizzo e programmazione regionale.

Art. 1bis

(Sistema regionale)

1. ERSAF è parte del sistema regionale ai sensi dell'articolo 1 della L.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e come tale partecipa al raggiungimento degli obiettivi regionali uniformando le proprie attività ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa nonché di semplificazione degli adempimenti e procedure così come previsto dalle leggi regionali anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 2

(Sede legale e logo)

1. ERSAF ha sede legale nel Comune di Milano.
2. L'approvazione del logo di ERSAF è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Art. 3

(Funzioni)

1. Le funzioni dell'Ente in riferimento al settore agricolo, comprendono:

- a) la formazione specialistica;
- b) l'assistenza tecnica;
- c) lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende;
- d) lo sviluppo della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari;
- e) la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica e la zootecnia;
- f) il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette, incluse le attività di valorizzazione del turismo rurale.

2. Le funzioni dell'Ente in riferimento al settore forestale e al territorio rurale, anche in coerenza con le indicazioni della l.r. 27/2015 recante disposizioni su "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo e della l.r. 5/2017, recante disposizioni su " Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade, dei sentieri di montagna di interesse storico e delle ippovie" comprendono:

- a) la gestione e valorizzazione del demanio forestale;
- b) la valorizzazione economica del legname e della filiera bosco-legno;
- c) le attività vivaistiche;
- d) il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi;
- e) lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale;
- f) il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio;
- g) lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione;
- h) l'agrometeorologia;
- i) la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona.
- j) la tutela e la valorizzazione del sistema delle aree protette e della biodiversità, nonché l'aggiornamento di studi e buone pratiche per lo sviluppo delle aree agroforestali montane e il supporto per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e forestale;
- k) la gestione e valorizzazione delle foreste demaniali e del Parco dello Stelvio. in coerenza con le disposizioni della legge regionale n. 39 del 22 dicembre 2015

3. Le funzioni dell'Ente in riferimento al settore della difesa del territorio comprendono:

- a) la difesa del suolo;
- b) la tutela del paesaggio rurale;

c) gli interventi idraulico-forestali, nonché gli interventi sui dissesti idrogeologici dei versanti ed in aree soggette a bonifica;

d) attività di ricerca tecnologica e scientifica, nonché di ricerca per l'ecologia e l'economia su tematiche di interesse per le aree montane.

4. ERSAF esercita le funzioni e le attività di cui al presente articolo e all'articolo 4 in conformità al Trattato sull'Unione Europea e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità, privilegiando, ove possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali.

Art. 4

(Attività dell'Ente)

1. L'Ente, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica, gestionale e amministrativa, di formazione in campo agro forestale, ricerca applicata, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione e lo sviluppo nei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale e del territorio rurale, del territorio montano e dei servizi al territorio in Lombardia, in partenariato con altri enti pubblici e con le autonomie locali e funzionali nonché con gli operatori anche privati ed i rappresentanti del mondo produttivo.

2. L'ERSAF svolge attività gestionali e compiti operativi relativi ai servizi al territorio, sulla base di appositi piani attuativi, convenzioni con la Giunta regionale garantendo nei rapporti con altri enti pubblici o privati il rispetto delle indicazioni, disposizioni e direttive della Giunta regionale, da svilupparsi nel tempo anche con processi sperimentali.

3. L'Ente fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale, nonché quelli relativi alle potenzialità di sviluppo economico, culturale e sociale delle aree montane e quelli di offerta di servizi al territorio anche rurale.

4. L'Ente svolge attività che comprendono:

a) l'allestimento e gestione di banche dati, sistemi informativi e osservatori tematici a carattere geografico, territoriale e socioeconomico;

b) l'allestimento e gestione di reti di monitoraggio;

c) la gestione di attività amministrative, ispettive e di vigilanza di competenza della Regione e da essa delegate;

d) la ricerca di base e applicata nei settori di competenza;

e) l'attività di sperimentazione e dimostrazione nei settori di competenza;

f) la produzione di servizi di consulenza specialistica, ivi comprese analisi di laboratorio, bollettini informativi, attività di divulgazione;

g) la vivaistica forestale e ambientale e la conservazione della biodiversità della flora autoctona;

h) la promozione del settore del florovivaismo volta a favorirne la modernizzazione, nel quadro dei riferimenti normativi statali alla figura dell'imprenditore agricolo professionale;

i) la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e forestali e della loro trasformazione ;

j) la progettazione e realizzazione di interventi in tutti i settori di competenza ivi compresi quelli afferenti al miglioramento ed alla riqualificazione ambientale e forestale;

k) la formazione - in particolare a livello universitario e post-universitario - e attività didattiche e di aggiornamento dei tecnici e degli operatori del settore;

l) la promozione e comunicazione nei settori di competenza;

m) la ricerca applicata per lo sviluppo delle aree alpine e montane, in accordo con gli obiettivi della Giunta regionale, garantendo altresì il ruolo di coordinamento e di integrazione delle azioni trasversali tra le Direzioni Generali.

5. L'Ente è responsabile del corretto svolgimento delle attività previste dalla Convenzione Quadro stipulata con la Giunta regionale. La verifica e il controllo su tali attività spettano alla Giunta, per il tramite delle Direzioni competenti, e riguardano anche la coerenza con i contenuti e gli obiettivi della Convenzione, il collegamento al PRSS in termini di pilastri, ambiti e obiettivi strategici, la natura della fonte finanziaria, l'importo previsto. Qualora l'attività sia attribuita all'Ente per obblighi di legge, deve essere indicata la relativa normativa di riferimento.

Art. 5

(Partecipazione a società, fondazioni)

1. Per lo svolgimento di attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie, l'ERSAF, previa autorizzazione della Giunta regionale, può costituire o partecipare a società e fondazioni come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e montano, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati.

2. L'ERSAF, ai fini della preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accompagna la proposta con un progetto societario o associativo e un piano di sviluppo a medio termine.

Art. 6

(Partenariato, convenzioni e accordi)

1. L'Ente, mediante apposite convenzioni, può istituire forme di collaborazione e partenariato, con enti, aziende e società del sistema regionale, con le autonomie locali e funzionali, e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione.

2. L'Ente può partecipare a specifici accordi di programma, in collaborazione con soggetti pubblici e privati con cui condividere obiettivi di sviluppo di singoli ambiti territoriali della Lombardia.

3. L'Ente può stipulare accordi con operatori nei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare, forestale e montano, finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato, nonché allo sviluppo di specifici ed innovativi servizi ambientali.

4. L'Ente può condurre inoltre, mediante specifici accordi, ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.

5. L'Ente può partecipare, nel rispetto di quanto previsto all'art.5, ad altre forme di organizzazione locale, mantenendo rapporti con le organizzazioni operative e produttive sul territorio.

Art. 7

(Atti di programmazione)

1. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il Programma Pluriennale delle Attività e il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao).
2. il Programma Pluriennale delle Attività che rappresenta lo strumento attraverso il quale viene indirizzata l'attività dell'ente in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali; è aggiornabile annualmente e fornisce un quadro previsionale delle tipologie di intervento, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi; lo stesso deve essere coerente con il bilancio preventivo.
3. il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) è il documento di programmazione e governance di ERSAF, ha durata triennale con aggiornamento annuale conforme alla normativa vigente in tema di programmazione e performance; esso indica gli obiettivi specifici, i progetti, il fabbisogno del personale, le attività di formazione ovvero l'acquisizione delle competenze, nonché il sistema di verifica dei risultati attesi.
4. Entrambi gli atti di programmazione sopraindicati vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Il programma pluriennale viene successivamente presentato alla Giunta regionale per l'approvazione, entro il termine stabilito dalla direttiva regionale per la presentazione del bilancio annuale di previsione. Entrambi gli atti sono poi pubblicati in conformità con il quadro normativo della trasparenza.

Art. 8

(Relazione annuale e monitoraggio intermedio della performance)

1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con la Convenzione Quadro della Giunta regionale, approva la Relazione annuale che riporta lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto, in relazione agli indirizzi fissati all'interno degli atti di programmazione, indicando le risorse impiegate per raggiungere i singoli obiettivi.
2. La relazione annuale del documento di programmazione e governance individua i risultati raggiunti al termine dell'annualità in relazione agli obiettivi e agli indirizzi prefissati.
3. Al Direttore generale, spetta il monitoraggio intermedio della performance per verificare il conseguimento dei risultati attesi di cui restituisce comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II – Ordinamento

Art. 9

(Organi)

Il presente Statuto disciplina le competenze degli organi dell'Ente e le modalità di funzionamento degli stessi.

Sono organi dell'ERSAF:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;

c)il Collegio dei revisori.

Art. 10

(Nomina, composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione)

1.Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art 65 della l.r. 31/2008, è nominato dalla Giunta regionale; lo stesso è composto da cinque membri compreso il presidente e dura in carica cinque anni.

2.Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. In sintonia con gli indirizzi regionali, formula le linee programmatiche, adotta i provvedimenti di carattere generale in ordine alla pianificazione e programmazione, all'organizzazione, agli aspetti economico-finanziari dell'Ente.

3.Competono in particolare al Consiglio:

a)l'approvazione dello statuto, dei regolamenti e delle loro revisioni;

b)l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, delle sue variazioni, del conto consuntivo;

c)l'approvazione della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente;

d)l'approvazione della relazione annuale;

e)l'approvazione del programma pluriennale delle attività, dei suoi aggiornamenti annuali, del programma annuale, nonché la definizione degli obiettivi le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione dell'Ente in conformità con le disposizioni della Giunta regionale.

f)la determinazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;

g)la determinazione di tariffe ed altri oneri a carico di terzi;

h)la costituzione o partecipazione a società, fondazioni consorzi forestali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;

i)le nomine, designazioni ed atti analoghi previsti dall'autonomia dell'Ente;

j)la verifica della rispondenza tra indirizzi e risultati dell'azione della dirigenza;

k)le decisioni relative la dismissione di beni di proprietà dell'Ente e di attività.

4.Il Consiglio di amministrazione può conferire ad uno o più consiglieri deleghe specifiche per la trattazione di particolari argomenti o questioni; l'incarico non dà diritto a indennità aggiuntive.

Art. 11

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1.Il Consiglio di amministrazione è convocato, di norma, una volta al mese per iniziativa del Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

2.Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di amministrazione a seguito di richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, presentata dal Collegio dei revisori o da almeno tre consiglieri.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso trasmesso a mezzo postale o telematico, almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta e può essere convocato, in via di urgenza, entro 24 ore.

4. L'ordine del giorno viene trasmesso, con le stesse modalità di cui al comma precedente, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore delegato.

5. Le sedute del Consiglio di amministrazione, che possono svolgersi anche da remoto con strumenti idonei a determinare il riconoscimento dei partecipanti, sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta a favore della quale si è espresso il Presidente.

7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, adotta un regolamento di funzionamento.

Art. 12

(Cause di incompatibilità, revoca e decadenza dei consiglieri)

1. Le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge regionale.

2. Decade altresì dall'incarico di membro del Consiglio di amministrazione il consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive dell'organo. La decadenza è comunicata dal Presidente dell'Ente, successivamente alla presa d'atto da parte del Consiglio di amministrazione, e al Presidente della Giunta regionale.

3. In caso di dimissioni, i Consiglieri di amministrazione sono tenuti a presentare le stesse al Presidente dell'Ente ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 13

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione determinandone l'ordine del giorno.

3. Il Presidente è garante del raccordo tra gli indirizzi definiti dalle politiche regionali e l'azione dell'Ente.

4. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale.

5. Il Presidente può delegare, con propri provvedimenti, parte delle proprie funzioni ad uno o più Consiglieri di amministrazione.

6. In casi particolari di necessità ed urgenza, per motivi che riguardino l'interesse dell'Ente, la tutela e l'efficacia della sua azione, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione.

7. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva e comunque non oltre 30 giorni dalla loro adozione.

8. Non sono in nessun caso adottabili in via di urgenza gli atti sottoposti all'autorizzazione o all'approvazione da parte della Giunta o del Consiglio regionale.

9. Il Consiglio di amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

10. Il presidente così come previsto dalla l.r. n. 39 del 22 dicembre 2015 art 3, comma 3, e art 9, comma 5 delega al Direttore del Parco dello Stelvio porzione lombarda la rappresentanza legale dell'Ente in relazione alle seguenti funzioni inerenti alla gestione operativa e alla tutela della porzione lombarda del Parco dello Stelvio:

a) funzione/attività di rappresentanza verso le realtà pubbliche e private connesse al Parco e alle relative attività (Giunta Regionale, Provincia di Sondrio; Comuni del parco; imprenditori; aziende e loro rappresentanze; associazioni ed enti; ecc. ecc.);

b) funzione di applicazione dei piani e atti connessi previsti da parte della Giunta Regionale e/o dal programma di attività di ERSAF;

c) sottoscrizione di atti amministrativi e di diritto civile che impegnano l'ente verso l'esterno in relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco;

d) rappresentanza in giudizio e conferimento della procura alle liti in relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco;

e) funzioni atte a garantire la salubrità e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

f) ogni altro atto inerente all'esercizio delle funzioni di gestione operativa e di tutela del parco.

Art. 14

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, che ne indica il Presidente e dura in carica tre anni.

2. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Il Collegio, che si riunisce presso la sede dell'Ente ovvero da remoto, è convocato e presieduto dal suo Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

4. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo e di verifica sulla regolarità dell'attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ente. Vigila sull'efficienza ed economicità della gestione amministrativa dell'Ente.

5. Il Collegio dei revisori predispone relazioni contenenti pareri sui bilanci di previsione, sulle loro variazioni, sul conto consuntivo, sulle relazioni annuali e semestrali e i rapporti semestrali di gestione, evidenzia gli elementi di riscontro con la programmazione e la verifica dei risultati rispetto ai programmi approvati; verifica, di norma ogni mese, la situazione di cassa e vigila sulla gestione patrimoniale dell'Ente.

6. Il Presidente del Collegio dei revisori, o un membro del Collegio suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti il Collegio, anche singolarmente, possono acquisire tutte le informazioni ed i documenti ritenuti necessari.

8. Il Presidente del Collegio segnala al Presidente dell'Ente e al Direttore generale, alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale le eventuali gravi irregolarità, inadempienze, omissioni e ritardi che il Collegio od i singoli componenti riscontrino nel corso della loro attività di controllo.

Art. 15

(Direttore generale)

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale nel rispetto dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001.

2. L'incarico di Direttore generale è a tempo pieno, è conferito a seguito di provvedimento del Consiglio di Amministrazione ed è regolato da contratto di lavoro avente durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili una sola volta per il medesimo incarico. La nomina a Direttore generale può essere attribuita anche a persone esterne ad ERSAF.

3. Il contratto stabilisce il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, per i direttori centrali e generali della Giunta regionale. In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'Ente con la cessazione dalla carica del Consiglio di Amministrazione che ha conferito l'incarico.

4. Il Direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea e deve aver maturato competenza ed esperienza professionale.

5. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, sono determinati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Al Direttore generale si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.

7. Quando l'incarico di Direttore generale è conferito a dirigenti esterni a Ersaf e di ruolo del sistema regionale, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

8. Il Direttore generale è preposto alla gestione del personale e del funzionamento dell'Ente, di cui risponde al Presidente e al Consiglio di amministrazione.

9. Il Direttore generale dà attuazione alle attività programmate e agli indirizzi del Consiglio di amministrazione e del Presidente; adotta gli atti e i provvedimenti necessari, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno; provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge.

10. Il Direttore generale risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e adotta sistemi di controllo sugli stessi.

11. Esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei dirigenti.

12. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, ne assume le funzioni di segretario ed esercita tutte le altre funzioni previste dai regolamenti dell'Ente.

Art. 16

(Vicedirettore)

1. Il Vicedirettore è nominato, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001.

2. L'incarico di Vicedirettore deve essere conferito a dirigenti in possesso del diploma di laurea e, comunque, con comprovata esperienza e adeguata preparazione professionale acquisita nella direzione di strutture semplici o complesse e nella titolarità di incarichi dirigenziali.

3. L'incarico di Vicedirettore è a tempo pieno. Al Vicedirettore si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto sono determinati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il contratto di lavoro stabilisce la durata dell'incarico ed altresì il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, per il Vicario del direttore Generale.

4. Al Vicedirettore vengono applicate le disposizioni in materia di incompatibilità di cui, già previste in capo al Direttore generale dell'Ente.

5. Il Vicedirettore sostituisce il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento e, in ogni caso, ogni qualvolta sia designato dal direttore generale stesso. Il Vicedirettore coopera, supporta ed affianca il direttore generale nell'organizzazione e nella gestione dell'Ente in attuazione delle attività programmate, degli indirizzi del Consiglio di amministrazione e del Presidente; infine, esercita tutte le funzioni a lui attribuite con l'incarico di Vicedirettore e dai regolamenti dell'ente.

Art. 17

(Direttore del Parco dello Stelvio)

1. Ai sensi della L.r. 22 dicembre 2015, n. 39 è istituita la figura del direttore del Parco con funzioni relative alla gestione degli adempimenti propri del Parco come descritti nella Legge Regionale summenzionata. Il Direttore del Parco dello Stelvio è individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione di ERSAF previa indicazione della Giunta regionale e resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce la durata dell'incarico e il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2. In generale il Direttore del Parco dello Stelvio svolge compiti e funzioni previste ai sensi della Legge regionale del 22 dicembre 2015, n. 39.

3. Il Direttore del Parco dello Stelvio, con cadenza semestrale relaziona al Consiglio di amministrazione sull'andamento delle attività.

TITOLO III - Principi organizzativi e finanziari

Art. 18

(Regolamento organizzativo)

1. Il regolamento organizzativo:

- a) stabilisce la struttura organizzativa;
- b) individua le competenze e le responsabilità della dirigenza;
- c) disciplina la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale;
- d) disciplina l'organizzazione dei centri operativi sul territorio;
- e) individua le procedure operative interne e quelle relative ai rapporti con i soggetti esterni;
- f) fissa le procedure per la formazione e l'esplicitazione delle decisioni.

2. Il regolamento organizzativo stabilisce, altresì, le procedure di controllo e verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, salvo quanto disposto dal regolamento di contabilità.

Art. 19

(Organizzazione e personale)

1. L'organizzazione dell'Ente è orientata a principi di semplificazione amministrativa, efficienza gestionale ed efficacia dei risultati.

2. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'Ente si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

3. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico – forestali, idraulico – agrarie, di forestazione e agrarie – florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali, con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.

4. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.

Art. 20

(Dirigenza)

1. I dirigenti danno attuazione alle attività programmate e agli indirizzi del Consiglio di amministrazione e del Presidente. Essi adottano atti e provvedimenti loro spettanti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa essendo responsabili della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture loro assegnate, di organizzazione delle risorse umane e di controllo, e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 21

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle proprietà trasferite allo stesso ai sensi della legge istitutiva; da altri conferimenti da parte della Regione o di altri enti pubblici; da donazioni o lasciti da parte di privati; da acquisizioni dirette.
2. Tutti i beni immobili dell'Ente vengono utilizzati in forma diretta o indiretta per il perseguimento dei fini istituzionali. L'alienazione dei beni immobili è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale.
3. L'Ente si conforma, per le modalità di gestione dei beni immobili, alla normativa statale e regionale.
4. Tutti i beni mobili dell'Ente sono strumentali all'attività dell'ente e strettamente finalizzati alle funzioni ed ai compiti da svolgere.

Art. 22

(Entrate)

1. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:

- a) contributo annuale di gestione a carico della Regione Lombardia;
- b) I contributi straordinari necessari per realizzare i piani triennali e il programma annuale di attività sono sostenuti dalla Giunta regionale oppure da altri soggetti, pubblici o privati.
- c) finanziamenti comunitari, statali e regionali per l'esecuzione di interventi specifici in relazione alle attività dell'Ente;
- d) cofinanziamenti derivanti dalle convenzioni e dagli accordi di cui all'art. 6 del presente statuto;
- e) corrispettivi di prestazioni a pagamento, sulla base di apposito tariffario;
- e-bis) contributo annuale di gestione del Parco dello Stelvio a carico delle province Autonome di Trento e Bolzano;
- f) donazioni, lasciti, crediti e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
- g) proventi derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare;
- h) mutui e anticipazioni;

Art. 23

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Art. 24

(Bilancio e conto consuntivo)

1. L'Ente si dota di un bilancio finanziario ai sensi della legislazione regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e sottoposti alla Regione per gli adempimenti di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3.All'interno della struttura di bilancio è prevista una sezione dedicata alle risorse assegnate per la gestione del Parco dello Stelvio.

Art. 25

(Regolamento di contabilità e controllo di gestione)

1.ERSAF adotta un regolamento di contabilità per la disciplina delle procedure inerenti al sistema contabile e finanziario e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione.

2. ERSAF, al fine di verificare i risultati conseguiti, nonché l'efficienza e l'efficacia della propria attività, si dota di un sistema di controllo di gestione basato sulla contabilità economico patrimoniale e analitica.

3. Gli esiti di tali verifiche costituiscono il rapporto semestrale di gestione, che viene trasmesso alla Giunta regionale.

Art. 26

(Tariffario)

1.Nel perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'Ente, ERSAF fornisce prestazioni a pagamento a soggetti pubblici e privati; tali prestazioni sono remunerate in base ad apposito tariffario, aggiornato annualmente dal Consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale.

2.La determinazione delle tariffe deve essere correlata ai principi di efficienza ed economicità della gestione.